

Deliberazione n. 80 /2019/CSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019)

composto dai magistrati:

dott. Massimo Romano	Consigliere (presidente)
dott. Paolo Romano	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere

Adunanza del 9 dicembre 2019
Rendiconti delle spese elettorali delle formazioni politiche
Comune di Casalecchio di Reno (BO)

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica";

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali";

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'art. 33, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), il quale, a seguito dell'introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, attribuisce al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149 (convertito



dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13), che modifica rispettivamente l'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e l'art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte di conti n. 24/2013 che approva i "Primi indirizzi interpretativi inerenti l'applicazione dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti";

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/2014 che enuncia gli orientamenti in merito all'adeguamento dei profili organizzativi del controllo alle novità normative introdotte dal decreto-legge n. 149/2013 e relativa legge di conversione;

Visto il decreto n. 18 del 16 aprile 2019 del Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con il quale è stato costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali per l'anno 2019;

DELIBERA


di approvare il referto sui conti consuntivi, relativi alle spese per la campagna elettorale e correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Casalecchio di Reno;

DISPONE

che copia della presente deliberazione, corredata del referto finale, sia trasmessa in via telematica al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Casalecchio di Reno, con invito a volerne curare la pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell'Ente e la trasmissione ai delegati di lista.


Così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2019.

Cons. Massimo Romano



Cons. Paolo Romano



Cons. Tiziano Tessaro



Depositata in segreteria il 9 dicembre 2019

Per il direttore di segreteria

(Dott.ssa Elisa Grazia)





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA
COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO CONCERNENTE L'ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

| 2019 |

Deliberazione n. 80/2019/CSE

Adunanza del 9 dicembre 2019




CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO CONCERNENTE L'ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

(art.12, comma 3, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 13, comma 6, lett. c), della l. 6 luglio 2012, n. 96, modificato dall'art. 33, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 conv. dalla l. 11 agosto 2014, n. 116)



COMPONENTI DEL COLLEGIO:

Consigliere Massimo Romano (presidente)

Consigliere Paolo Romano

Consigliere Tiziano Tessaro

HA COLLABORATO:

dott.ssa Maria Truppo



INDICE

Premessa	5
1 Prima Parte	7
1.1 Il quadro normativo di riferimento	7
1.2 L'attività del Collegio di controllo	12
2 Seconda Parte	14
2.1 Lista Casalecchio di Reno Cevenini Sindaco.....	14
2.2 Lista Erika Seta Sindaco	15
2.3 Lista Casalecchio sicura Erika Seta Sindaco	16
2.4 Lista Animalista.....	17
2.5 Lista E' wiva Casalecchio	18
2.6 Lista Partito Democratico.....	19
2.7 Lista Casalecchio da vivere.....	20
2.8 Lista Movimento 5 stelle	21



Premessa

L'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, recante *Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*, ha introdotto disposizioni volte a garantire trasparenza e controlli in materia di spese elettorali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti estendendo, per quanto riguarda i controlli, la disciplina già prevista dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, con riferimento alle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

L'art. 13 citato da un lato detta disposizioni in tema di limiti di spesa (commi 1,2,3,4,5) e sanzioni (comma 7), dall'altro (comma 6) rinvia, con l'aggiunta di alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della legge n. 515/1993:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art. 13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art. 14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

Viene operata una netta separazione fra le formazioni politiche ed i singoli candidati che hanno partecipato alla competizione elettorale per quanto riguarda sia le modalità di rendicontazione che i relativi controlli, affidati a due organi distinti.

Il rinvio all'art. 12, comma 2, della legge n. 515/1993 prevede l'istituzione, presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di un apposito Collegio, composto da tre magistrati estratti a sorte fra i consiglieri in servizio, per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale, mentre la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati è demandata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte d'Appello del capoluogo di regione.




Sul punto si segnala che l'art. 33, comma 3, lett. a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha circoscritto i controlli della Corte dei conti ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti lasciando però invariati gli obblighi di controllo sui singoli candidati (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) da parte del Collegio istituito presso la Corte d'Appello.

Si tratta di un quadro normativo alquanto insoddisfacente, sia per la duplicità degli organismi di controllo rispetto a spese (della lista e dei singoli candidati) spesso non agevolmente distinguibili o conoscibili, sia per il cattivo coordinamento delle disposizioni sull'obbligo di rendicontazione, che in via generale riguarda i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e che prevede il controllo della Corte dei conti per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. In particolare va segnalata la non riscontrabilità della frequente dichiarazione, da parte dei rappresentanti delle formazioni politiche, in ordine alla mancata effettuazione di spese per la campagna elettorale e al sostenimento delle stesse da parte dei singoli candidati.

Il Collegio di controllo per le spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna è stato istituito dal Presidente della Sezione con decreto n. 18 del 16 aprile 2019.

Il presente referto espone gli esiti del controllo eseguito, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 96/2012, sui conti consuntivi presentati da partiti, movimenti, liste e gruppi politici che hanno partecipato alla competizione elettorale del 26 maggio 2019 nel Comune di Casalecchio di Reno, comune dell'Emilia-Romagna con popolazione superiore a 30.000 abitanti in cui si sono svolte le elezioni.

Nella prima parte viene delineato il quadro normativo di riferimento evidenziando le problematiche legate all'applicazione della normativa e gli indirizzi operativi seguiti dal Collegio nello svolgimento dell'attività di verifica. Nella seconda parte, singolarmente per ogni formazione politica, vengono sinteticamente descritti i contenuti dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito.



I Prima Parte

1.1 Il quadro normativo di riferimento

Soggetti passivi e termine per la presentazione del consuntivo


Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti all'elezione comunale devono depositare, entro 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale, direttamente presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

La vigente normativa pone due distinte questioni applicative: la qualificazione della natura del termine per la presentazione e l'individuazione dei rappresentanti tenuti alla presentazione del conto consuntivo.

Gli indirizzi interpretativi forniti in merito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 24/2013/INPR, prevedono che la Sezione¹ regionale accerti, tramite apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente all'inottemperanza a formale atto di contestazione.

Orbene, ritiene il Collegio che, sulla base di tale orientamento, possano considerarsi non sanzionabili i consuntivi depositati oltre i termini e cioè "per mero ritardo".

Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti tenuti a presentare il rendiconto, stante l'assenza di regole certe circa la nomina di un rappresentante per tali adempimenti, e vista la molteplicità di denominazioni utilizzate dai presentatori dei rendiconti, il Collegio ha ritenuto valida la sottoscrizione da parte di qualunque soggetto dichiarasse di avere un legame funzionale con la lista (delegato/rappresentante di lista, tesoriere/segretario amministrativo/legale rappresentante della formazione politica, ecc.).



¹ L' art. 14-bis del d.l. n. 149 del 2013 ha ora disposto che la sanzione per il mancato deposito sia comminata dal Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Questo comporta che anche l'istruttoria in ordine al mancato deposito compete al Collegio.

Il contenuto del conto consuntivo

Il conto consuntivo riporta l'indicazione delle spese sostenute, che devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata a dimostrazione delle stesse, e delle fonti di finanziamento correlate (art. 12 della legge n. 515/1993).

Qualora la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nel caso che le spese siano state sostenute unicamente dai singoli candidati e i finanziamenti siano stati ricevuti solo da essi, si ritiene che, al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione, la medesima formazione politica debba attestare tale circostanza con apposita dichiarazione inviata al Collegio istituito presso la Corte dei conti.

Relativamente alle fonti di finanziamento, l'orientamento generalmente condiviso dai Collegi di controllo è stato quello di ritenere che debbano essere indicate sia le fonti esterne che le fonti interne². Sul punto la Sezione delle autonomie, nella deliberazione n. 24/2013, ha precisato che “il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo [...] si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi”.

Al riguardo si rileva che, per i finanziamenti erogati da società, l'art. 7 della legge n. 195 del 2 maggio 1974 stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di deliberazione da parte dell'organo sociale competente e l'iscrizione in bilancio.

Si richiama, inoltre, l'art. 4, comma 3, della legge n. 659 del 18 novembre 1981, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 18, della legge n. 3/2019 che prevede, per contributi superiori a euro 3.000,00, l'obbligo di inoltrare al Presidente della Camera dei Deputati³ di una dichiarazione congiunta del soggetto che eroga e del soggetto che riceve⁴.

² Con riguardo alle fonti di finanziamento e ai poteri istruttori del Collegio si è pronunciata la Corte di cassazione con sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999, affermando che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie, provenienti dai bilanci dei singoli partiti. Secondo tale pronuncia, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con “mezzi propri” è sufficiente a provare la copertura delle spese.

³ Si ricorda per effetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 6, lett. c), della legge n. 96 del 2012 e dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993, il riferimento ai presidenti delle rispettive Camere si intende sostituito con il presidente del consiglio comunale.

⁴ Con riguardo alle erogazioni ricevute si ricorda che l'art. 1, comma 11, della legge n. 3 del 2019, come modificato dall'art. 43, comma 1, lett. a) e b), del d.l. n. 34 del 2019, stabilisce che “Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente

Per quanto riguarda l'ammontare complessivo delle spese effettuabili, l'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 pone un limite massimo quantificato, per ciascuna lista, nell'importo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini (inclusi quelli di altri stati dell'U.E.) iscritti nelle liste elettorali comunali.

Quanto alle tipologie di spese elettorali, l'art. 11, comma 1, della legge n. 515/93 considera quelle relative a:

- a) produzione, acquisto o affitto (*rectius*, locazione/noleggio) di materiali e mezzi per la propaganda;
- b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;
- c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Dette voci possono essere inserite in consuntivo per l'intero ammontare, in quanto per loro natura sono strettamente connesse alla campagna elettorale e, pertanto, riferibili alla stessa.

superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori. E' fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo, in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al terzo periodo è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.



Maggiori incertezze applicative pongono le disposizioni di cui al comma 2 del citato art. 11, secondo il quale: “*Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.*”

Si tratta di una formulazione che lascia spazio a molteplici indirizzi interpretativi circa le modalità di calcolo.

Stante la non chiara indicazione normativa, il Collegio ritiene che la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 1993, come richiamato dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2012, sia correttamente effettuata commisurando la percentuale del 30 per cento prevista per spese di cui al comma 2 alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1. Tuttavia, tenuto conto del diverso significato che le suddette spese considerate dal comma 2 assumono nelle elezioni comunali rispetto alle politiche, qualora tali spese siano esclusivamente riferibili alla campagna elettorale e analiticamente documentate il Collegio ritiene che debba essere inserito l'intero importo risultante dalla documentazione trasmessa.

Il periodo temporale di riferimento della campagna elettorale

Altro profilo rilevante, ai fini del controllo, è l'individuazione del periodo temporale di riferimento della campagna elettorale entro il quale possono essere considerate inerenti le spese effettuate, soprattutto in considerazione del fatto che non è rinvenibile, in merito, una disciplina immediatamente applicabile alle elezioni comunali, in quanto l'art. 13 della legge n. 96/2012 non opera alcun rinvio alla definizione di cui all'art. 12, comma 1-bis, della legge n. 515/1993⁵.

Ciò premesso il Collegio ritiene che il periodo da prendere in considerazione, ai fini della riferibilità temporale alla campagna elettorale delle spese sostenute, sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali (giorno da cui si può presumere che si generi in capo ai soggetti interessati una situazione di affidamento) ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, prorogabile fino al giorno precedente l'eventuale ballottaggio.

Il Collegio non esclude, tuttavia, la possibilità di considerare regolari anche singole spese effettuate al di fuori di tale periodo nel caso in cui risultino inequivocabilmente riferibili alla

⁵ Che prevede che “Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione”



consultazione elettorale in esame.

Il regime sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio in materia di spese elettorali prevede, in ragione degli adempimenti cui sono tenute le formazioni politiche e dei riscontri effettuati, l'applicazione delle sanzioni amministrative di seguito indicate:

- a) da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche (art. 13, comma 7, legge n. 96/2012);
- b) da euro 5.164,57 a euro 51.645,69, in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art. 15, comma 15, legge n. 515/1993 richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012);
- c) in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto, in caso di superamento del limite massimo di spesa previsto (art. 15, comma 16, legge n. 515/1993 richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012).

La legge operava, originariamente, una ripartizione di competenze fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed il Collegio di controllo istituito presso la medesima Sezione regionale: la Sezione aveva il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancato deposito dei consuntivi, il Collegio era competente nelle altre due ipotesi.

Con le modifiche introdotte dal d.l. n. 149/2013, convertito dalla legge n. 13/2014, tale distinzione è venuta meno e tutta l'attività è ora demandata unicamente al Collegio.

Sotto il profilo procedurale, l'art. 15, comma 19, della legge n. 515/1993 rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Sul punto si è pronunciata anche la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG chiarendo che "i principi generali in tema di garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo, richiamati nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, trovano applicazione anche nei casi in cui, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del d.l. n. 149/2013, il Collegio incardinato presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sia competente a comminare la sanzione amministrativa pecuniaria in conseguenza del mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte di partiti, movimenti politici, liste e gruppi di candidati presenti all'elezione comunale (art.



15, comma 19, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012).”

Considerato che il controllo effettuato sui consuntivi trasmessi non ha fatto emergere violazioni sanzionabili, il Collegio non ha ritenuto necessario approfondire le questioni applicative collegate al procedimento sanzionatorio.

1.2 L'attività del Collegio di controllo

L'attività del Collegio della Corte dei conti disciplinato dall'art. 12 della legge n. 515/1993 consiste in un controllo successivo di legittimità, inteso come verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche e della regolarità della documentazione allegata.


I controlli sui consuntivi delle formazioni politiche devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione degli stessi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi (art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993).

Il termine iniziale di decorrenza per i lavori del Collegio va individuato nella data dell'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte dei conti tempestivamente e cioè entro il termine dei quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.

Questo Collegio ha svolto la sua attività con riferimento alle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Casalecchio di Reno, comune dell'Emilia-Romagna con popolazione superiore a 30.000 abitanti nella tornata elettorale 2019.

Riassumendo quanto già trattato nei paragrafi precedenti e tenendo conto delle difficoltà applicative segnalate e delle soluzioni interpretative adottate, si precisa che l'attività di verifica è stata svolta con riguardo ai seguenti profili:

- rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei consuntivi;
- rispetto del limite massimo di spesa;
- conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale;
- dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione;
- indicazione delle fonti di finanziamento.



Handwritten signatures in blue ink, appearing to be official approvals or signatures of the Collegio members.

E' stato inoltre verificato il rispetto delle norme seguenti: art. 7, comma 2, della legge n. 195/1974 in tema di contributi erogati da società; art. 4, comma 3, della legge n. 659/1981 in tema di contributi di importo superiore a euro tremila; art. 49, comma 1, del d.lgs n. 231/2007 in tema di limitazioni all'uso di denaro contante.

Al fine di agevolare l'attività di rendicontazione e di controllo, la Sezione regionale ha inviato nel maggio 2019 ai rappresentanti delle liste per il tramite dei comuni interessati specifiche indicazioni operative unitamente a uno schema di rendiconto.


Dagli elementi acquisiti in sede istruttoria risulta che otto liste hanno partecipato alla campagna elettorale, il numero degli aventi diritto al voto, desunto dal sito ufficiale dell'Ente, era pari a 28.295 elettori e di conseguenza il limite massimo di spesa ammissibile risulta essere di euro 28.295,00 per formazione politica. Il Consiglio comunale si è insediato in data 13 giugno 2019 e, pertanto, il termine di quarantacinque giorni, previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, per la presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, è scaduto il 27 luglio 2019.

Tutte le liste hanno presentato nei termini il rendiconto, eccetto il Partito Democratico.

L'ultimo rendiconto pervenuto entro il termine è stato depositato il giorno 26 luglio 2019. Pertanto a partire da tale data, decorre il periodo di sei mesi per la conclusione dei lavori del Collegio.

Ai fini della delimitazione dell'arco temporale di riferimento della campagna elettorale, si è provveduto ad acquisire il decreto del Prefetto di Bologna che ha convocato i comizi elettorali. L'atto è stato adottato in data 25 marzo 2019 e dispone la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale per la giornata del 26 maggio e l'eventuale turno di ballottaggio per la giornata del 9 giugno 2019. Considerato che nel Comune di Casalecchio di Reno l'elezione è terminata a seguito del primo turno, il periodo di campagna elettorale è ricompreso tra il 26 marzo e il 26 maggio 2019.

Si rimanda alla seconda parte della relazione per la trattazione dei risultati dei controlli eseguiti sui singoli conti consuntivi.



2 Seconda Parte

2.1 Lista Casalecchio di Reno Cevenini Sindaco

La lista Casalecchio di Reno Cevenini Sindaco ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

Il Sig. Bruno Cevenini, in qualità di legale rappresentante della lista, ha presentato in data 3 luglio 2019, rendiconto negativo di spese da cui si evince che la lista non ha sostenuto spese né ricevuto contributi per la campagna elettorale.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto negativo presentata alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.


A handwritten signature in blue ink is positioned above a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains illegible text, likely the name of the official or the office.

2.2 Lista Erika Seta Sindaco

La lista Erika Seta Sindaco ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

Il Sig. Mirko Pedica, in qualità di delegato della lista, ha presentato in data 19 luglio 2019, dichiarazione negativa di spese da cui risulta che la lista non ha sostenuto spese né ricevuto contributi per la campagna elettorale.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità della dichiarazione negativa presentata alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.




2.3 Lista Casalecchio sicura

La lista Casalecchio sicura ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

Il Sig. Mirko Pedica, in qualità di delegato della lista, ha presentato in data 19 luglio 2019, dichiarazione negativa di spese da cui risulta che la lista non ha sostenuto spese né ricevuto contributi per la campagna elettorale.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità della dichiarazione negativa presentata alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.



2.4 Lista Animalista

La lista Animalista ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

Il Sig. Giorgio Archetti, in qualità di responsabile amministrativo della lista, ha presentato in data 12 luglio 2019, dichiarazione negativa di spese da cui risulta che la lista non ha sostenuto spese né ricevuto contributi per la campagna elettorale.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità della dichiarazione negativa presentata alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento



2.5 Lista E' wiva Casalecchio

La lista E' wiva Casalecchio ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

Il Sig. Ghino Collina, in qualità di legale rappresentante della lista, ha presentato in data 26 luglio 2019 il rendiconto delle spese elettorali.

Il rendiconto delle spese è pari ad euro 2.969,64, così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 1.123,27;
- art. 11, comma 1, lett. b), della l. n. 515/1993, euro 1.161,07;
- art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993, euro 685,30.

Le spese sono state finanziate con mezzi propri per euro 2.284,34, con mezzi propri (contributi dei candidati). Dal rendiconto si evince che le spese superano i contributi di euro 685,30, pur non risultando evidenziate posizioni debitorie.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.



2.6 Lista Partito democratico

La lista Partito democratico ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.


Il Sig. Andrea Gurioli, in qualità di legale rappresentante del Partito democratico Coordinamento, ha presentato in data 29 luglio 2019, sia pure con indirizzo pec non corretto, il rendiconto delle spese elettorali.

Il rendiconto delle spese è pari ad euro 13.661,85, così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 11.894,17;
- art. 11, comma 1, lett. b), della l. n. 515/1993, euro 165,50;
- art. 11, comma 1, lett. c), della l. n. 515/1993, euro 1.602,18.

Le spese sono state finanziate con mezzi propri per euro 13.661,85.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.



2.7 Lista Casalecchio da vivere

La lista Casalecchio da vivere ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

Il sig. Mauro Raspadori, legale rappresentante della lista, ha presentato in data 26 luglio 2019 la dichiarazione negativa di spese, da cui si evince che la lista non ha sostenuto spese per la campagna elettorale né ha ricevuto contributi.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità della dichiarazione presentata alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.



2.8 Lista Movimento 5 stelle

La lista Movimento 5 stelle ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio.

Il sig. Paolo Rainone, legale rappresentante della lista, ha presentato in data 26 luglio 2019 il rendiconto delle spese elettorali che ammonta ad euro 213,20, di cui

- art. 11, comma 1, lett. 2), della l. n. 515/1993, euro 164,20
- art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993, euro 49,20.

Le spese sono state finanziate con contributi da persone fisiche pari ad euro 314,82.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.



